



COMUNE DI RENATE

(Provincia di Monza e Brianza)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 15/5/2012

ART. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale di Renate a soggetti pubblici o privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale e contribuiscano alla crescita della società civile.

Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio" il sostegno con associazione di immagine ad un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'Amministrazione stessa. In particolare il patrocinio consiste nel riconoscimento del valore civile, morale e culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori, nonché l'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.

ART. 2 – Concessione del Patrocinio

Il patrocinio è concesso ad associazioni, comitati, enti e fondazioni senza fini di lucro, aziende pubbliche di servizi alla persona, a singole persone operanti nel territorio del comune di Renate, che vi abbiano la sede legale o che comunque svolgono l'iniziativa patrocinata nel territorio del comune per:

- a) manifestazioni e/o iniziative finalizzate alla crescita culturale, ambientale, artistica, economica, sociale e sportiva della comunità renatese favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;
- b) manifestazioni e/o iniziative legate alle tradizioni locali;
- c) manifestazioni e/o iniziative finalizzate allo sviluppo della solidarietà;
- d) manifestazioni e/o iniziative legate alla promozione di attività agricole, commerciali, artigianali, industriali e turistiche;
- e) manifestazioni e/o iniziative di carattere nazionale e/o internazionale;
- f) manifestazioni e/o iniziative organizzate con la collaborazione di istituti di ricerca, di studio, di organismi culturali e sportivi.

Non sono ammesse al patrocinio:

- a) manifestazioni e/o iniziative organizzate da partiti politici o da organizzazioni sindacali;
- b) manifestazioni e/o iniziative organizzate a scopo di lucro;
- c) manifestazioni e/o iniziative non coincidenti con le finalità del comune;
- d) manifestazioni e/o iniziative che risultino negative sull'immagine dell'Amministrazione Comunale.

La concessione del patrocinio comunale non comporta l'assunzione di oneri finanziari da parte dell'Amministrazione Comunale, salvo quanto previsto dal successivo art. 3.

La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Responsabile del Settore Amministrativo.

Prima di formalizzare il provvedimento il Responsabile trasmette copia dell'istanza al Sindaco che ne appone il visto per presa visione e ne dà comunicazione alla Giunta Comunale.

L'Amministrazione Comunale può, in ogni caso, ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione stessa.

ART. 3 – Contributi economici

Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, l'Amministrazione Comunale può, a suo insindacabile giudizio, concedere:

- a) l'eventuale erogazione di contributi economici;

- b) l'eventuale uso gratuito delle strutture comunali nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;
- c) l'eventuale utilizzo gratuito delle attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;
- d) l'eventuale conferimento di targhe, coppe o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata;
- e) l'eventuale occupazione gratuita di aree pubbliche.

I soggetti che intendono usufruire di contributi economici correlati al patrocinio devono farne richiesta nella stessa domanda di concessione di patrocinio almeno 30 giorni prima della manifestazione o dell'iniziativa.

Le domande di contributo devono essere corredate da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa, da un particolareggiato prospetto dei costi presunti, dall'indicazione delle disponibilità economiche proprie del soggetto richiedente in relazione alla manifestazione programmata e dei tempi di attuazione, nonché dei documenti relativi all'assetto giuridico del soggetto stesso.

Al termine dell'iniziativa patrocinata dovrà essere presentata rendicontazione completa della documentazione delle spese sostenute.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta il diniego del patrocinio per successive analoghe iniziative.

La concessione di patrocinio e l'eventuale erogazione di un contributo economico sono valutati come atti distinti ai quali seguono due specifiche istruttorie.

ART. 4 – Presentazione della domanda

I soggetti interessati ad ottenere per una propria manifestazione e/o iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale devono presentare istanza con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.

L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

- a) natura, finalità e modalità di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa;
- b) altri soggetti pubblici e/o privati coinvolti nell'organizzazione della manifestazione o dell'iniziativa;
- c) impatto potenziale della manifestazione o dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti;
- d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione della manifestazione o dell'iniziativa.

Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

ART.5 – Modalità del patrocinio

Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

La bozza del materiale utilizzato come strumento comunicativo dovrà essere preventivamente visionata, prima della stampa e della diffusione, dal Responsabile del Settore Amministrativo.

L'iniziativa o la manifestazione oggetto di patrocinio verrà pubblicizzata dall'Amministrazione Comunale tramite gli strumenti propri della comunicazione istituzionale.

L'affissione del materiale pubblicitario recante lo stemma e l'indicazione del comune di Renate avverrà in deroga al pagamento delle tariffe previste dal regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti di pubbliche affissioni.

ART. 6 – Manifestazioni patrocinate da altri enti

Per le iniziative e manifestazioni ammesse al patrocinio comunale che siano patrocinate da altri Enti Pubblici (Regione, Provincia, ecc.), detti enti verranno citati in tutte le forme pubblicitarie adottate nello stesso modo in cui risulta citato il comune di Renate.

ART. 7 – Forme di ringraziamento

Per le iniziative e le manifestazioni patrocinate dal comune e da eventuali altri enti pubblici che ricevano finanziamenti da privati, è ammesso il ringraziamento con la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, purché la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario e a caratteri più piccoli.

ART. 8 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della delibera di approvazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare.